



COMUNE DI MOLFETTA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 183

del 18/06/2018

O G G E T T O: Associazioni di volontariato che operano nell'area Anziani. Approvazione convenzionamento anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
MANCINI Pasquale Maria	ASSESSORE	ASSENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 allegato alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Socialità, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente a.i. del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto.

Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

Su proposta dell'Assessore alla Socialità è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Avente ad oggetto: Associazioni di volontariato che operano nell'area Anziani. Approvazione convenzionamento anno 2018 .

Che viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale

Premesso che:

L'art. 4 del vigente Statuto Comunale tra gli obiettivi programmatici prevede al comma II lettera g) "realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, volto ad eliminare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli organismi non lucrativi di utilità sociale, promuovendo l' istituzione di strutture decentrate per l'assistenza, alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, agli anziani, agli invalidi e disabili e per la prevenzione, l'assistenza ed il recupero della tossicodipendenza e della devianza minorile, nonché per il reinserimento sociale degli ex detenuti..";

l' art. 54 rubricato Rapporti con le associazioni-, sancisce che "Il Comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale, civile e turistica, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini."

l'art. 55 denominato Volontariato sociale afferma che : "Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e di associazionismo sociale per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione di servizi in ambito sociale, culturale e ricreativo privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile";

Visto l'art 5 della Legge Quadro sul Volontariato n 266/1991 secondo cui "le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento tra gli altri dai contributi dello Stato di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e l'art. 7secondo cui "1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese. "

Visto l' art. 3 del DPCM 30.03.2001 secondo cui:"1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto aiuto e reciprocità' nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.";



Vista la delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 secondo cui al fine di valorizzare l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali (art. 3 DPCM 30/3/2001) è stata prevista una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato per l'erogazione di servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l'affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali.) La deroga all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica può essere giustificata allorquando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza. Lo strumento individuato dalla Legge 266 dell'11.08.1991 per attuare la collaborazione tra gli Enti Pubblici e le organizzazioni di volontariato è la convenzione che rappresenta lo strumento giuridico mediante cui il soggetto pubblico riconosce in capo alla organizzazione i requisiti necessari per il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico mette a disposizione le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti controlla verifica e valuta l'operato dell'organizzazione con riferimento all'attività affidata. Le convenzioni possono essere stipulate con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della legge quadro 266/1991 e che dimostrino attitudine e capacità operative";

Vista la L.R n 11/1994 smi che disciplina l'albo delle organizzazioni di volontariato;

Visto l'art. 56 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 in cui si afferma che le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se più favorevoli al ricorso al mercato.

Considerato che il comma III dell'art 56 prevede che la individuazione delle suddette organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità e trasparenza, partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative.

Viste le istanze pervenute al Protocollo del Comune di Molfetta n. 7285 del 31/01/2018, n. 14630 del 05/03/2018, n. 24379 del 12.04.2018, n. 24381 del 11.04.2018, da parte dei Presidenti delle Associazioni di Volontariato rispettivamente "Joyce Lussu", "Don Ambrogio Grittani", "Auser" e "I Templari", tese ad ottenere un contributo economico per lo svolgimento di attività nell'ambito della solidarietà, dell'educazione permanente, della cultura e del tempo libero in favore di persone anziane, nonché il rinnovo per l'anno 2018 della convenzione con il Comune;

Visto l'avviso pubblicato sul sito on line del Comune dal 13.04.2018 al 04.05.2018, per la presentazione di richieste di contributo da parte di eventuali ulteriori Associazioni di Volontariato che operano specificatamente nell'area anziani; accertato che l'unica domanda pervenuta è stata quella presentata dall'Associazione Sermolfetta Pubblica Assistenza che dalla documentazione presentata, non risulta operante specificatamente nell'area anziani, secondo quanto esplicitato nell'avviso di che trattasi;

Considerato che le Associazioni di volontariato svolgono servizi complementari alle funzioni amministrative attribuite ai Comuni per l'area Anziani e che la stessa delibera ANAC n.32/2016 afferma che "... le convenzioni di cui alla legge 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell'evidenza pubblica ...tra soggetti moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 266/99 <assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle

9

cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo della formazione del bilancio> e di adeguata capacità tecnica e professionale... allorquando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza. Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito di convenzioni devono essere a titolo gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto solo i costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso di costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento";

Ritenuto che le attività svolte da tali associazioni siano di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art 118 ultimo comma Cost ;

Verificato che la deroga alla procedura comparativa è giustificata dal fatto che tali Associazioni rappresentano la generalità delle associazioni che svolgono attività in favore della popolazione anziana della Città e rappresentano una concreta risposta della Amministrazione Comunale ai servizi svolti in favore della popolazione anziana, soprattutto in considerazione della circostanza che il centro anziani comunale risulta tuttora operante;

Si ritiene, dando continuità all'impegno di questa Amministrazione Comunale, come emerge dalle linee programmatiche di cui alla delibera del Consiglio comunale n.7 del 10.08.2017, di approvare per l'anno 2018, il rinnovo del convenzionamento con le Associazioni di volontariato che operano nell'area anziani;

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione relativo al 2018 con le Associazioni per anziani Associazione Auser, Associazione Don Grittani, Associazione I Templari e Associazione Joyce Lussu;
- 3) Di disporre che conformemente a quanto previsto con la vigente normativa saranno corrisposti i rimborsi per solo i costi rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili dando atto che il rimborso di costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto di convenzionamento;
- 4) Di prenotare la complessiva somma di € 50.000,00 al capitolo PEG n.31731, bilancio 2018/2020 annualità 2018;
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale ed ai dirigenti del Settore Socialità e Servizi Finanziari e Istituzionali per gli atti esecutivi di rispettiva competenza, nonchè per doverosa conoscenza ai legali rappresentanti di Associazione Auser, Associazione Don Ambrogio Grittani, Associazione I Templari, Associazione Joyce Lussu.




Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone alla Giunta Comunale e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Data 30/05/2018

Il Dirigente del II Settore Socialità

Avv. Roberta Lorusso



Il Dirigente del I Settore Servizi Finanziari e Istituzionali ad interim vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147- bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 18/06/2018

Il Dirigente del I Settore Servizi Finanziari e Istituzionali ad interim.

Dott.ssa Irene DI MAURO





Settore Socialità

L'anno Duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____,

Tra

L'amministrazione Comunale di Molfetta, che di seguito sarà denominata "Comune" C.F. 00306180720, in persona di _____
_____;

e

L'Associazione di Volontariato denominata _____, che di seguito sarà denominata "**Associazione**" con sede legale in Molfetta, alla via _____, iscritta al numero ___ del Registro Generale Regionale delle associazioni di volontariato con atto _____ del _____ dell'Assessore regionale ai Servizi Sociali, in persona del legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ ed ivi residente alla via _____, Presidente pro-tempore dell'associazione stessa C.F. _____,

PREMESSO CHE

- l'articolo 7 della legge 266/91 prevede la possibilità per gli Enti Locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato;
- in conformità alla legge n. 266/91, l'art. 5 della Legge Regionale Puglia n. 11/94 prevede la possibilità, per le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare con gli Enti Pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- il "Comune", per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente convenzione, si avvale da tempo dell'apporto della "Associazione", apporto

avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal “ Comune”;

- l' Associazione in premessa nel territorio comunale ha concretizzato da tempo esperienze degne di considerazione nei settori delle attività oggetto della convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate.

TUTTO CIO' PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il “Comune” riconosce alla “Associazione” la continuità di svolgimento per il 2018 del compito di effettuare con propri mezzi e con propri volontari, le attività socio-ricreative-culturali previste nella programmazione da anni svolta dalla stessa associazione e presentata al Comune.

Le attività sono tese al mantenimento delle capacità cognitive e relazionali degli anziani e in via di massima consistono in:

- attività socio culturali: lettura collettiva ed individuale, incontri medico scientifici, collaborazioni con Istituti di Scuola Secondaria Superiore, iniziative in rete e progetti relativi a scambi intergenerazionali, escursioni sul territorio con visite guidate;
- attività ricreative: Feste, anniversari, sagre, corsi di canto e di ballo;
- terapia occupazionale: laboratorio teatrale, di ricamo e cucito, di pittura su stoffa e vetro e di arti grafiche;
- attività motorie: ginnastica dolce e tecniche di rilassamento;
- attività di prevenzione in rete nell'ambito delle iniziative comunali estive: servizio di accompagnamento, consegna farmaci e/o spesa a domicilio, ecc.

L' Associazione, nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento delle sopra individuate attività, utilizza esclusivamente i propri volontari.

Art. 2

Verifiche delle attività

L'Associazione deve presentare, al termine dell'anno, una relazione consuntiva dell'attività svolta, in linea con le finalità di questo Comune, in relazione alla progettualità in favore delle persone anziane. L'Associazione ottempererà altresì alle indicazioni che l'Amministrazione riterrà opportune.

Art. 3

Oneri a carico dell'Associazione

L'Associazione garantisce la continuità delle finalità ed interventi di cui all'art.1) della presente convenzione;

L'Associazione deve essere dotata di apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Le polizze assicurative devono essere già state sottoscritte e vanno esibite al momento della sottoscrizione della presente convenzione e rappresentano una condizione per la erogazione del contributo.

L'Associazione svolge un'attività finalizzata a conseguire i seguenti esiti operativi: alleviare lo stato di solitudine e di emarginazione in cui molti anziani versano; favorire l'integrazione sociale dell'anziano attraverso la partecipazione ad iniziative socializzanti e scambi intergenerazionali, secondo le capacità e le possibilità di ogni singolo individuo.

Art. 4

Personale volontario.

L'Associazione al momento della sottoscrizione e comunque a richiesta, deve fornire l'elenco nominativo dei volontari dell'Associazione impegnati nelle attività da svolgere di cui all'art.1) al Settore Socialità, impegnandosi ad aggiornare tale elenco e dandone tempestiva comunicazione, allorchè intervengano modifiche allo stesso.

A tal fine l'Associazione indica quale responsabile operativo dei volontari il proprio Presidente, legale rappresentante, come prima indicato.

I volontari, nell'espletamento degli interventi citati saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dalla stessa organizzazione di volontariato.

Art. 5

Oneri a carico del Comune

Il Comune si impegna a corrispondere all' Associazione, previa rendicontazione delle spese sostenute, un contributo nella misura del 50%, ai sensi della normativa vigente, per gli oneri diretti ed in parte indiretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui all'art.3 della presente convenzione, così come previsto dall'art.7 della l. 266/91, comma 3, per la quota parte di spese di funzionamento dell'organizzazione e per ogni altra spesa viva (ad es. conferenze, compenso per spettacoli, spese di viaggio, spese per l'organizzazione di laboratori) nonché spese che i volontari impegnati nell'attività di cui trattasi, dovranno sostenere direttamente.

L'entità del citato contributo ammonta massimo ad € _____ annue.

Si procederà a corrispondere un acconto sul contributo pari al 15% entro 30 gg dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e successivamente alla presentazione della rendicontazione degli interventi realizzati, delle polizze assicurative degli anziani e di tutti gli operatori utilizzati, della relazione consuntiva dell'attività svolta nonché della nota di addebito sottoscritta dal Presidente dell'Associazione relativa alle spese sostenute, per il restante importo.

Tale contributo non è soggetto al regime I.V.A., ex art.4 del D.P.R. 22.10.1972, n. 633.

L'Amministrazione si riserva, tramite il personale del Settore Welfare Cittadino, di verificare la correttezza ed esattezza delle dichiarazioni rese.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dalla "Associazione" e posta a disposizione del "Comune" per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 10 anni dal termine della durata della presente convenzione.

Art.6

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni uno. In caso di rinnovo è necessario stipulare una nuova convenzione.

Il Comune si riserva di non corrispondere alcun contributo come previsto nell'art. 5 della presente convenzione ove si ravvisino situazioni e condizioni non compatibili con le disposizioni di legge di non ottemperanza alle attività di cui alla relazione del presidente, della delibera della Giunta Comunale n.78 del 31/10/2017 e della presente convenzione.

L'Associazione _____ accetta incondizionatamente quanto sopra riportato.

Art. 7

Agevolazioni fiscali.

La presente convenzione è assoggettata a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 8

Controversie

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del codice civile e la vigente normativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il legale rappresentante del Comune di Molfetta _____

Il legale rappresentante dell' Associazione _____

Deliberazione di Giunta Comunale n.183 del 18/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 2.5 GIU. 2018 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità